



Direttiva 09 Imposta sugli oli minerali

03 Traffico delle merci

Indice

3	Traffico delle merci.....	3
3.1	Importazione ai fini dell'immissione in consumo o in libera pratica.....	3
3.2	Trasporto di merci non imposte	4
3.2.1	Trasporto di merci non imposte con bollettino di scorta valido 30 giorni	5
3.2.2	Trasporto di merci non imposte destinate a consumatori privilegiati con bollettino di scorta valido 3 mesi.....	8
3.2.3	Trasporto a destinazione di Samnaun.....	9
3.3	Transito	10
3.4	Esportazione.....	10
3.5	Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta.....	10
3.6	Panoramica: traffico delle merci e immagazzinamento di biocarburanti	10
3.7	Elenco degli allegati.....	11

3 Traffico delle merci

3.1 Importazione ai fini dell'immissione in consumo o in libera pratica

In generale

Per l'importazione di merci ai fini dell'immissione in consumo o in libera pratica occorre osservare le disposizioni della legislazione doganale. All'importazione in Svizzera la merce va imposta mediante e-dec. L'imposizione doganale ha sempre carattere definitivo (per le eccezioni vedi [cifra 2.1.7.2](#)). La riscossione dell'imposta sugli oli minerali può tuttavia avvenire contemporaneamente alla dichiarazione d'importazione oppure a posteriori (vedi allegato 4.1).

Obbligo del permesso

Ai sensi dell'[articolo 1 dell'ordinanza del 6 luglio 1983 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi \(RS 531.215.41\)](#), l'importazione di olio greggio e della maggior parte dei prodotti a base di oli minerali è soggetta all'obbligo del permesso. Nel momento del passaggio del confine, l'importatore deve essere in possesso di un permesso d'importazione valido. Per motivi di carattere economico-amministrativo, i quantitativi sino a 20 chilogrammi possono essere importati senza permesso. Il rilascio del permesso compete a CARBURA, la quale decide su mandato dell'UFAE.

Obbligo di dichiarazione per miscele di biocarburanti e carburanti fossili

In base [all'articolo 20a LIOM](#), le miscele di carburanti importate contenenti quote di biocarburante sottostanno all'obbligo di dichiarazione.

All'importazione di miscele di carburanti delle voci di tariffa

- 2710.1211 (benzina E5 con il 5 % di bioetanolo e benzina E10 con il 10 % di bioetanolo),
- 2710.2010 (olio diesel B7 con il 7 % di biodiesel) o
- 3824.9030 (E85 con l'85 % di bioetanolo),

le quote di biocarburante con prova delle esigenze ecologiche e sociali e quelle senza prova nonché le quote fossili devono essere menzionate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata, con l'indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica. L'agevolazione fiscale è concessa proporzionalmente.

Nel caso di miscele di carburanti diverse da quelle summenzionate occorre dichiarare separatamente solo le quote fossili e quelle di biocarburante secondo la ripartizione statistica. Per queste miscele non è prevista alcuna agevolazione fiscale proporzionale.

All'importazione di carburanti fossili puri, come olio diesel o benzina, occorre quindi sempre accertarsi che essi siano anche effettivamente puri. Le dichiarazioni errate sono punite come inosservanze di prescrizioni d'ordine.

Secondo [l'articolo 20a capoverso 2 LIOM](#), piccolissime miscele possibili nella prassi con carburanti (p. es. in caso di miscele con quantità in condotte e armature) vengono tollerate. Il valore di tolleranza è fissato allo 0,5 per cento vol. della miscela (per analogia con [l'art. 92 OIOM](#)). In simili casi non vi è più l'obbligo di una dichiarazione fiscale separata.

Codici di deposito

Nella dichiarazione d'importazione occorre imperativamente fornire informazioni sulla destinazione della merce per mezzo del codice di deposito, poiché la lavorazione successiva si basa su tale codice. I codici di deposito hanno i seguenti significati:

- codice 1: la merce è destinata a essere immessa in consumo (dichiarazione fiscale definitiva)
- codice 2: la merce è destinata a essere immessa in consumo (dichiarazione fiscale provvisoria)

- codice 3: trasporto di merci non imposte in un deposito autorizzato
- codice 4: trasporto di merci non imposte in un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati
- codice 5: trasporto di merci non imposte a destinazione di consumatori privilegiati (p. es. fornitura di carburante per il rifornimento di aeromobili, fornitura di carburante e di olio da riscaldamento extra leggero a diplomatici)

3.2 Trasporto di merci non imposte

In generale

Le disposizioni si fondano sugli articoli [32 LIOM](#) e [101-106 OIOM](#).

Al fine di gestire i loro depositi con la necessaria flessibilità, i commercianti devono poter trasportare merci non imposte nel territorio fiscale svizzero senza che sorga il credito fiscale. L'autorità fiscale deve garantire che nessun merce non imposta venga immessa in consumo. Tale sorveglianza è garantita mediante bollettini di scorta che devono essere compilati dagli importatori, dai depositari autorizzati o dai depositari di scorte obbligatorie che agiscono in qualità di speditori. Il bollettino di scorta serve inoltre a sorvegliare i termini entro i quali le merci non imposte devono essere presentate presso il deposito autorizzato, il deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati o l'ufficio doganale menzionato nel bollettino di scorta.

Per ogni trasporto e articolo occorre compilare un bollettino separato. Per le merci importate a partire dal confine, il numero della decisione d'imposizione dazio funge da numero del bollettino di scorta, mentre i rimanenti bollettini vengono numerati progressivamente dalla persona che li allestisce. In tale ambito vanno osservate le disposizioni contenute nelle prescrizioni EED.

La quantità di merci indicata nel bollettino di scorta deve corrispondere a quella registrata nella contabilità merci dei depositi autorizzati e dei depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati. A causa del particolare sistema di notifica (confronto elettronico tra rapporto e contro-rapporto), la minima differenza di quantità genera un errore, il cui chiarimento comporta un considerevole dispendio amministrativo per tutti gli interessati.

Termini

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Imposta sugli oli minerali sorveglia i termini in particolare sulla base dei rapporti periodici.

La procedura di trasporto con bollettino di scorta deve concludersi entro 30 giorni, preferibilmente però entro pochi giorni. Le persone che allestiscono i bollettini di scorta sono tenute a presentare la merce intatta ed entro il termine legale presso il deposito autorizzato, il deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati o l'ufficio doganale menzionato nel bollettino.

La procedura di trasporto di merci non imposte destinate a consumatori privilegiati deve concludersi entro tre mesi. Le persone che rilasciano tali bollettini di scorta devono consegnare la dichiarazione fiscale alla relativa autorità entro tre mesi.

I termini precedentemente menzionati si fondano sull'OIOM. Un termine legale non può essere prorogato ([art. 22 cpv. 1 PA](#)). Per la restituzione di un termine valgono le disposizioni dell'[articolo 24 PA](#).

Se il termine di trasporto non viene osservato e pertanto la procedura non termina in modo regolare, il credito fiscale sorge secondo [l'articolo 4 capoverso 1 lettera c LIOM](#).

Imposizione di merci mediante bollettini di scorta

In linea di massima, le merci non imposte vanno presentate entro il termine legale presso il luogo di destinazione previsto. La persona che allestisce il bollettino di scorta è responsabile

del rispetto della procedura. In determinati casi eccezionali, essa può effettuare la dichiarazione per l'imposizione delle merci fatte uscire dal deposito con bollettini di scorta anche mediante dichiarazione fiscale periodica (vedi [cifra 4.3.4.2](#)).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori ([cifra 3.3 – 3.3.4](#)).

Irregolarità

A tenore dell'[articolo 105 OIOM](#) le irregolarità commesse durante il trasporto di merci non imposte vanno immediatamente notificate all'UDSC. Per irregolarità si intende ad esempio:

- perdita di merci
- indicazioni concernenti il genere e la quantità della merce che non corrispondono alla realtà
- falsificazione del bollettino di scorta
- fornitura di olio minerale non imposto sul territorio fiscale svizzero
- discordanza tra i dati contenuti nel bollettino di scorta e quelli della contabilità merci
- inosservanza dei termini prescritti
- differenze di quantità

Il depositario autorizzato che accerta una quantità mancante all'atto della ricezione di merci non imposte deve attestarla sul bollettino di scorta. Egli registra nella sua contabilità merci la quantità effettivamente depositata. Questa situazione può avere luogo, ad esempio, quando non tutti i vagoni di un treno arrivano nel deposito autorizzato. Per la quantità mancante l'UDSC fissa l'ammontare dell'imposta mediante decisione all'attenzione dell'importatore oppure del depositario autorizzato o del depositario di scorte obbligatorie che ha inviato la merce.

- Sottrazione di merci durante la procedura di trasporto
- La sottrazione di merci durante la procedura di trasporto è illegale. Il credito fiscale sorge secondo l'[articolo 4 capoverso 1 lettera c LIOM](#).
- Altre irregolarità

L'UDSC decide circa l'ulteriore modo di procedere in caso di sottrazione della merce, falsificazioni o uso illecito di bollettini di scorta nonché di altre irregolarità.

3.2.1 Trasporto di merci non imposte con bollettino di scorta valido 30 giorni

Il bollettino di scorta viene allestito per il trasporto di merci non imposte:

- da un ufficio doganale d'importazione (o da un destinatario autorizzato) a un deposito autorizzato o a un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati;
- da un deposito autorizzato a un altro;
- da un deposito autorizzato a un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati;
- tra due depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati;
- da un deposito autorizzato a un ufficio doganale d'esportazione.

Non viene rilasciato alcun bollettino di scorta:

- per importazioni dirette in un deposito autorizzato di merci imposte all'entrata nel deposito (condotte e traffico per via d'acqua);
- per il trasporto di merci che non soggiacciono alla LIOM (additivi, coloranti e sostanze per la marcatura);

- per merci non immesse in libera pratica (merci non imposte) in transito attraverso il territorio doganale svizzero.

3.2.1.1 Trasporto da un ufficio doganale d'importazione (o da un destinatario autorizzato) a un deposito autorizzato o a un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui l'ufficio doganale d'importazione accetta il bollettino.

Quale bollettino di scorta va utilizzata una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec). In essa occorre richiedere il trasporto di merci non imposte con il codice di deposito «3» (a destinazione di un deposito autorizzato) o «4» (a destinazione di un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati). Nelle rispettive caselle della dichiarazione d'importazione è inoltre necessario indicare il numero del permesso di CARBURA o il numero di contribuente nonché il termine di 30 giorni. Quale aliquota di dazio occorre dichiarare «esente».

L'importatore trasmette una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec) quale bollettino di scorta al deposito autorizzato o al deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati.

Nel **deposito autorizzato** l'immissione in deposito della merce viene certificata apponendo la data e la firma del responsabile sulla copia del bollettino di scorta. Il bollettino viene archiviato. Il depositario autorizzato deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino vanno trasmesse, su richiesta, all'UDSC.

Nel **deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**, il depositario di scorte obbligatorie e CARBURA attestano l'immissione in deposito della merce sulla copia del bollettino apponendovi la data e la firma. Il depositario di scorte obbligatorie deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino rimangono a CARBURA.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui la merce giunge nel deposito autorizzato o nel deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati, la sua ricezione viene certificata sulla copia del bollettino e l'intera quantità è regolarmente registrata nella contabilità merci.

3.2.1.2 Trasporto da un deposito autorizzato a un altro

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino viene debitamente compilato e firmato.

Quale bollettino di scorta si usa per principio il modulo ufficiale (45.10) bipartito e compilato secondo il testo prestampato. Anziché il modulo ufficiale si possono utilizzare anche documenti commerciali quali lettere di vettura, bollettini di consegna o di carico oppure fatture, sempre che contengano i dati necessari ai fini fiscali.

L'originale del bollettino rimane presso il mittente. La copia va trasmessa al destinatario della merce. Su richiesta, gli originali dei bollettini devono essere inviati all'UDSC.

Nel deposito autorizzato l'immissione in deposito della merce viene certificata sulla copia del bollettino di scorta apponendo la data e la firma del responsabile. Il bollettino viene archiviato. Il depositario autorizzato deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino vanno trasmesse, su richiesta, all'UDSC.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui la merce giunge nel deposito autorizzato, l'immissione è certificata sulla copia del bollettino e l'intera quantità è regolarmente registrata nella contabilità merci.

3.2.1.3 Trasporto da un deposito autorizzato a un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato o il deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati e il bollettino viene debitamente compilato e firmato.

Quale bollettino di scorta si usa per principio il modulo ufficiale (45.10) bipartito e compilato secondo il testo prestampato. Anziché il modulo ufficiale si possono utilizzare anche documenti commerciali quali lettere di vettura, bollettini di consegna o di carico oppure fatture, sempre che contengano i dati necessari ai fini fiscali.

L'originale del bollettino rimane presso il mittente. La copia va trasmessa al destinatario della merce. Su richiesta, gli originali dei bollettini devono essere inviati all'UDSC.

Solo in casi eccezionali (incidente, riparazione urgente, difficoltà nello smercio di olio da riscaldamento/olio diesel ecc.) l'UDSC e CARBURA autorizzano il trasporto da un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati a un deposito autorizzato.

Nel **deposito autorizzato** l'immissione in deposito della merce viene certificata apponendo la data e la firma del responsabile sulla copia del bollettino di scorta. Il bollettino viene archiviato. Il depositario autorizzato deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino vanno trasmesse, su richiesta, all'UDSC.

Nel **deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati**, il depositario di scorte obbligatorie e CARBURA attestano l'immissione in deposito della merce sulla copia del bollettino apponendovi la data e la firma. Il depositario di scorte obbligatorie deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino rimangono a CARBURA.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui la merce giunge nel deposito autorizzato o nel deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati, la sua ricezione viene certificata sulla copia del bollettino e l'intera quantità è regolarmente registrata nella contabilità merci

3.2.1.4 Trasporto tra due depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati e il bollettino viene debitamente compilato e firmato.

Solo in casi eccezionali (incidente, riparazione urgente, difficoltà nello smercio di olio da riscaldamento/olio diesel, ecc.) l'UDSC e CARBURA autorizzano il trasporto tra due depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati.

Quale bollettino di scorta si usa per principio il modulo ufficiale (45.10) bipartito e compilato secondo il testo prestampato. Anziché il modulo ufficiale si possono utilizzare anche documenti commerciali quali lettere di vettura, bollettini di consegna o di carico oppure fatture, sempre che contengano i dati necessari ai fini fiscali.

L'originale del bollettino rimane presso il mittente. La copia va trasmessa al destinatario della merce. Su richiesta, gli originali dei bollettini devono essere inviati all'UDSC.

Nel deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati, il depositario di scorte obbligatorie e CARBURA attestano l'immissione in deposito della merce sulla copia del bollettino apponendovi la data e la firma. Il depositario di scorte obbligatorie deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino rimangono a CARBURA.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui la merce giunge nel deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati, la sua ricezione viene certificata sulla copia del bollettino e l'intera quantità è regolarmente registrata nella contabilità merci.

3.2.1.5 Trasporto da un deposito autorizzato a un ufficio doganale d'esportazione

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino è debitamente compilato. Quale bollettino occorre utilizzare la dichiarazione d'esportazione (e-dec, NCTS) o il modulo ufficiale bipartito 45.10 (bollettino di scorta).

- Dichiarazione d'esportazione e-dec o NCTS

Il depositario autorizzato è anche lo speditore della merce. Egli consegna al vettore della merce il bollettino di scorta (dichiarazione d'esportazione). Su esso il depositario autorizzato annota il numero del bollettino, il numero di deposito, di contribuente e d'articolo, la data dell'uscita dal deposito e il termine di 30 giorni. Inoltre, in caso di misurazione secondo il volume, occorre indicare la quantità in litri a 15 °C.

Queste disposizioni si applicano anche al depositario autorizzato titolare dello statuto di speditore autorizzato (ditte abilitate a spedire merci direttamente dal loro domicilio, senza doverle porre sotto la custodia dell'UDSC presso l'ufficio di partenza).

- Modulo 45.10 (bollettino di scorta)

Il depositario autorizzato non è lo speditore della merce. Quale bollettino di scorta occorre utilizzare il modulo ufficiale bipartito. Il depositario autorizzato compila il bollettino secondo il testo prestampato. L'originale rimane presso il mittente e, su richiesta, viene trasmesso all'UDSC. La copia del bollettino va consegnata al vettore della merce, che la presenta all'ufficio doganale d'esportazione insieme alla dichiarazione d'esportazione dello speditore.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui l'ufficio doganale d'esportazione conferma l'esportazione.

Biocarburanti

All'atto dell'esportazione di miscele non imposte di carburanti fossili e biocarburanti a partire da un deposito autorizzato, si richiede la restituzione della cosiddetta anticipazione da parte della Imposta sugli oli minerali dell'UDSC. Per ulteriori dettagli, consultare la [cifra 4.8.7 R-09-04](#).

3.2.2 Trasporto di merci non imposte destinate a consumatori privilegiati con bollettino di scorta valido 3 mesi

Le merci sono trasportate con un bollettino di scorta valido tre mesi quando è possibile decidere in merito all'imposizione definitiva solo in un secondo tempo. Si tratta in particolare di

- carburanti per aeromobili (benzina e petrolio per aeromobili);
- combustibili e carburanti forniti nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari.

3.2.2.1 Trasporto a partire da un ufficio doganale d'importazione

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui l'ufficio doganale d'importazione accetta il bollettino.

Quale bollettino di scorta va utilizzata una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec). In essa occorre richiedere il trasporto di merci non imposte con il codice di deposito «5». Nelle rispettive caselle della lista d'importazione è inoltre necessario indicare il numero del permesso di CARBURA o il numero di contribuente nonché il termine di tre mesi. Quale aliquota di dazio occorre dichiarare «esente».

L'originale della dichiarazione d'importazione (dichiarazione doganale elettronica in e-dec) rimane presso l'ufficio doganale d'importazione. Una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec) viene restituita alla persona che ha rilasciato tale dichiarazione.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui l'ufficio doganale di controllo accetta la dichiarazione fiscale. A tal fine occorre presentare all'ufficio doganale di controllo la copia del bollettino unitamente alla dichiarazione fiscale e ai giustificativi necessari per l'esenzione dall'imposta. L'ufficio doganale di controllo esamina la dichiarazione fiscale, ne attesta la ricezione e l'esattezza sulla copia del bollettino e l'invia all'UDSC unitamente alla copia del bollettino, dopo che sono state consegnate le dichiarazioni fiscali per l'intera quantità di bollettini.

Gli uffici doganali di controllo competenti sono:

- per i carburanti per aeromobili: gli uffici aeroportuali (indirizzi: vedi [cifra 4.7.2.2](#))
- per le altre forniture: gli uffici doganali di Berna e di Genève–Routes (indirizzi: vedi [cifra 4.6.2.1](#)).

3.2.2.2 Trasporto da un deposito autorizzato o da un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

A partire da un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati, un trasporto con bollettino di scorta valido tre mesi è autorizzato solo per carburanti destinati al rifornimento di aeromobili.

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato o il deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati e il bollettino viene debitamente compilato e firmato. Le copie dei bollettini vengono trasmesse all'ufficio doganale di controllo.

Quale bollettino di scorta si usa per principio il modulo ufficiale (45.10) bipartito e compilato secondo il testo prestampato. Anziché il modulo ufficiale si possono utilizzare anche documenti commerciali quali lettere di vettura, bollettini di consegna o di carico oppure fatture, sempre che contengano i dati necessari ai fini fiscali.

Per merci immagazzinate in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati destinate al rifornimento di aeromobili, CARBURA attesta sul bollettino di scorta che la merce è esonerata dall'obbligo di costituire delle scorte.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui l'ufficio doganale di controllo accetta la dichiarazione fiscale. A tal fine occorre presentare all'ufficio doganale di controllo la copia del bollettino unitamente alla dichiarazione fiscale e ai giustificativi necessari all'esenzione dall'imposta. L'ufficio doganale di controllo esamina la dichiarazione fiscale, ne attesta la ricezione e l'esattezza sulla copia del bollettino e l'invia all'UDSC unitamente alla copia del bollettino, dopo che sono state consegnate le dichiarazioni fiscali per l'intera quantità di bollettini.

- Gli uffici doganali di controllo competenti sono:
- per i carburanti per aeromobili: gli uffici aeroportuali (indirizzi: vedi [cifra 4.7.2.2](#));
- per le altre forniture: gli uffici doganali di Berna e di Genève–Routes (indirizzi: vedi [cifra 4.6.2.1](#)).

3.2.3 Trasporto a destinazione di Samnaun

Ai sensi del diritto doganale, Samnaun appartiene al territorio nazionale svizzero ed è considerato un'enclave doganale svizzera. Ai sensi della LIOM, Samnaun è territorio fiscale estero.

Nel caso di forniture di merci soggette alla LIOM, per il trasporto da un deposito autorizzato verso Samnaun vale la seguente regolamentazione:

Nel momento in cui la merce esce dal deposito autorizzato, lo speditore allestisce un bollettino di scorta (dichiarazione d'esportazione). È accordato un termine di 30 giorni. L'esportazione viene attestata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte dell'ufficio doganale d'esportazione (cifra 3.2.1.5).

3.3 Transitio

Per le merci trasportate in transito attraverso il territorio doganale svizzero sono applicabili le disposizioni della legislazione doganale sul transito internazionale. Questo vale anche per i trasporti in transito dal confine doganale verso Samnaun.

3.4 Esportazione

La procedura si fonda sulle disposizioni della legislazione doganale.

Codici d'esportazione

All'atto dell'esportazione, occorre sempre indicare un codice d'esportazione nella relativa dichiarazione nonché registrarlo nel rispettivo campo in e-dec. Tale codice specifica la destinazione della merce e serve a gestirne la lavorazione successiva. I codici d'esportazione hanno i seguenti significati.

- Codice 10: esportazione di merci immesse in consumo (imposte); da applicare a tutte le merci esportate dopo l'immissione in consumo
- Codice 11: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta; da applicare normalmente a tutte le esportazioni da un deposito autorizzato con bollettino valido 30 giorni, escluse quelle elencate qui appresso
- Codice 12: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta per lo stivaggio nei porti renani; esportazione di merci per stivaggio nei porti renani con bollettino valido 30 giorni
- Codice 13: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta verso Samnaun; esportazione da un deposito autorizzato verso Samnaun con bollettino valido 30 giorni

Esportazione di scorte obbligatorie

Si rammenta che, ai sensi dell'[articolo 88 OIOM](#), l'esportazione di scorte obbligatorie non è consentita. Ciò vale anche per la riesportazione verso Samnaun di scorte da depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati.

3.5 Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta

Nell'allegato 3.5a figurano tutti i possibili casi correlati al traffico delle merci e alla riscossione dell'imposta per merci soggette alla LIOM.

[Allegato 3.5](#) Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta

3.6 Panoramica: traffico delle merci e immagazzinamento di biocarburanti

Nell'allegato 3.6a, l'esempio dei prodotti benzina 95 (senza quote di biocarburante), E5 (con il 5 % di bioetanolo) ed E85 (con l'85 % di bioetanolo) illustra la regolamentazione del traffico delle merci e dell'immagazzinamento di biocarburanti. L'esempio si applica per analogia ai prodotti E10 (con il 10 % di bioetanolo), olio diesel (senza quote di biocarburante) e B7 (con il 7 % di biodiesel).

[Allegato 3.6](#) Panoramica: traffico delle merci e immagazzinamento di biocarburanti

3.7 Elenco degli allegati

- Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta ([allegato 3.5](#))
- Panoramica: traffico delle merci e immagazzinamento di biocarburanti ([allegato 3.6](#))